



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice BIANCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2012**

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di destinazione di una quota del risarcimento del danno ambientale percepito dai comuni per l'opera di estrazione di idrocarburi al finanziamento di corsi di formazione destinati alle scuole secondarie di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge posto in esame affronta un argomento di carattere nazionale molto discusso: l'attività dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), operante nei settori del petrolio, del gas naturale, della petrolchimica, della generazione e produzione di energia elettrica e dell'ingegneria e costruzioni, sul territorio italiano ed il risarcimento che codesta azienda elargisce a favore dei comuni che offrono il proprio territorio per l'estrazione di combustibili. La proposta parte dalla lettura del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 20, che recita: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dalla aliquota calcolato in base all'articolo 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.» Attraverso un'assidua ricerca ed una attenta riflessione ho constatato che l'ENI è intervenuta con la costruzione in mare di piattaforme finalizzate all'estrazione di metano e petrolio. Tale attività ha accentuato in alcune località costiere la subsidenza del territorio (sprofondamento ed erosione della costa), fenomeno al quale si è rivolta l'attenzione di numerose associazioni, tra le quali il Fondo mondiale per la natura (WWF), l'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), la Lega italiana per protezione degli uccelli

(LIPU). Tutti sappiamo che l'attività estrattiva, pur essendo causa di considerevoli danni ambientali, è necessaria per il fabbisogno energetico del Paese; sappiamo inoltre che questo danno è risarcito ai comuni interessati i quali destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione ma, spesso, questo risarcimento non si traduce in un effettivo miglioramento della situazione professionale dei giovani. Ecco perché propongo oggi questo disegno di legge che intende specificare tempi, luoghi e modalità dell'impiego di tali risorse. Quale luogo migliore della scuola per raggiungere tale obiettivo e migliorare la professionalità dei giovani? Ecco perché è necessario approvare le modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, perché bisogna trovare le risorse necessarie per offrire ai giovani un risarcimento alternativo che permetta di trarre vantaggio anche da un disagio. A tal fine ritengo opportuno che, all'articolo 1 del presente disegno di legge, il termine «destinano» presente nell'articolo 20 del suddetto decreto, debba essere sostituito con l'espressione «devono destinare», vincolando così i comuni ad impiegare il 50 per cento di questo risarcimento per la formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Contestualmente, articolo 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, entro il 1° settembre 2012, incentivi fiscali per le aziende che assumono i giovani al termine dei corsi di formazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione di corsi di formazione)*

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni inoltre devono destinare il 50 per cento della somma percepita alle scuole secondarie di secondo grado per la attivazione di corsi di formazione professionale destinati agli studenti».

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

## Art. 2.

*(Incentivi per assunzioni)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, entro il 1° settembre 2012, incentivi fiscali per le aziende che assumono i giovani al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 1.

